

Il dl Rilancio introduce il reato per chi ottiene indebitamente il contributo a fondo perduto

Autocertificazioni, lotta ai falsi

Rischio penale per chi mente sulla regolarità antimafia

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Nuovi reati per chi ottiene indebitamente l'erogazione del contributo a fondo perduto: tra gli interventi operati dal dl n. 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, spiccano anche i rischi penali. Specificamente, nell'ambito della disciplina del cosiddetto contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del suddetto decreto, si introducono nuove disposizioni e un nuovo delitto che mirano a prevenire e reprimere le indebite percezioni di erogazioni e sussidi pubblici, e più in generale quelle condotte che, attraverso il mendacio, in un contesto quale l'attuale in cui domina l'autocertificazione, finiscono per alterare e viziare le procedure amministrative a sostegno dell'economia.

Requisiti di accesso al contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto è previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio «al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19» ed è riconosciuto «a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva» (sono previste esclusioni sulla base di limiti di reddito, si vedano i servizi alle pagine 2 e 3, ndr).

Si tratta di un ausilio, di importo minimo pari a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per le persone giuridiche, calcolato sulla base di criteri di calcolo che fanno riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo è erogato a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate, comprensiva di una «autocertificazione di regolarità antimafia» nella quale si attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, dlgs n. 159/2011 (codice antimafia), cioè di non essere sottoposto a misure o a procedimento di prevenzione. Per l'attività di controllo si richiama proprio il libro II del suddetto codice antimafia, prevedendo che, in caso di successiva emersione di cause ostative, l'Agenzia delle entrate provveda al recupero del contributo.

Il nuovo reato di falso. L'art. 25, comma 9, seppur con una formulazione non

I rischi penali	
Il nuovo reato di falso di cui all'art. 25, comma 9, dl 34/2020	A chi, nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento del contributo a fondo perduto, abbia rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia, con cui attesta di non essere sottoposto a misure o a procedimento di prevenzione, poi risultata non veritiera: <ul style="list-style-type: none"> • SI APPLICA la nuova fattispecie introdotta dal decreto, che prevede la pena della reclusione da due a sei anni • NON SI APPLICA l'art. 495 c.p., «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui», che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni
Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. Per contributi > 3,996,96 euro	In caso di conseguimento di contributi non dovuti di importo SUPERIORI a 3,996,96 euro, si applica l'art. 316-ter c.p., che sotto la rubrica «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa previsto dall'art. 640 bis c.p., «chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»
L'illecito amministrativo Per contributi < o = 3,996,96 euro	Per i contributi che NON SUPERINO i 3.996,86 euro, l'illecito è solo di natura amministrativa: «quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito»
Per contributi > 3,996,96 euro Vi e' un concorso tra reati?	Ad avviso della giurisprudenza, il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. NON pare poter concorrere con quei delitti di falso rispetto ai quali possa dirsi, come parrebbe anche per il caso in esame, che ne contenga tutti gli elementi costitutivi, ovvero la presentazione di una autocertificazione inveritiera quale mezzo per l'indebito conseguimento del contributo
Confisca per tutti i contributi non spettanti	In caso di erogazione del contributo, ottenuta mediante la falsa autocertificazione, si applica la confisca, anche per equivalente, di cui all'art. 322-ter c.p.

chiarissima, configura come delitto, punito con la reclusione da due a sei anni, il fatto di «colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità». Si tratta di un reato di falso introdotto ad hoc per punire chi abbia rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia poi risultata non veritiera, in assenza del quale, come confermato proprio dalla giurisprudenza in materia di falsità nella dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, la condotta mendace avrebbe integrato il delitto, per cui è prevista una pena uguale nel massimo, ma inferiore nel minimo edittale, ovvero un anno di reclusione, di cui all'art. 495 c.p., che sotto la rubrica «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui», punisce chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altri persona.

Il reato di indebita percezione. Ai sensi dell'art. 25, comma 14, poi, «nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale», ovvero il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa previsto dall'art. 640 bis c.p., «chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».

Tuttavia, il dettato codicistico fissa una soglia al di sotto della quale la rilevanza penale viene meno, stabilendo che «quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Concorso dei reati. Una questione che è stata correttamente segnalata dagli interpreti è se in caso di erogazione di contributi non dovuti di importo superiori a 3,996,96 euro, oltre al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate espressamente previsto dalla norma, sussista il rischio di una doppia incriminazione, ovvero il concorso tra i suddetti delitti di falso di cui all'art. 25, comma 9, dl n. 34/2020 e il delitto di indebita percezione di cui all'art. 316-ter c.p., nella forma tentata (qualora il contributo non sia stato erogato) o consumata. Il dubbio sorge in ragione di un orientamento giurisprudenziale, peraltro cristallizzato dalle sezioni unite della Cassazione, ad avviso del quale il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. non possa concorrere con quei delitti di falso rispetto ai quali possa dirsi, come del resto parrebbe anche per il caso in esame, che ne contenga tutti gli elementi costitutivi, ovvero la presentazione di una autocertificazione inveritiera quale mezzo per l'indebito conseguimento del contributo: in tal caso il

reato cosiddetto complesso finisce per assorbire l'illecito di mendace attestazione.

La confisca. Infine, l'art. 25, comma 9, dopo aver configurato la predetta fattispecie delittuosa di falso, prevede che in caso di erogazione del contributo, ottenuta mediante la falsa autocertificazione, si applica la confisca, anche per equivalente, di cui all'art. 322-ter c.p. (specificamente la norma esplicita che, «in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale»). Come già segnalato dagli interpreti, il dl n. 34/2020 pare dunque prevedere la confisca come sanzione correlata al delitto di falso e non già al delitto di cui all'art. 316-ter c.p., in rapporto al quale peraltro la confisca ex art. 322-ter c.p. resta comunque applicabile. Il giudice in sede penale potrà quindi ordinare la confisca, in relazione al delitto di falso, per il quale è autonomamente prevista, anche quando non è configurabile il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. per attestarsi il contributo al di sotto dei 3.966,96 euro.

reato cosiddetto complesso finisce per assorbire l'illecito di mendace attestazione.

© Riproduzione riservata